

circolare  
**15 MARZO 2016**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 15 marzo 2016

## Oggetto

**Massimali CIG, mobilità, NASpl, DIS-COLL ed assegno per attività socialmente utili, per l'anno 2016**

Con la circolare n. 48 del 14 marzo 2016 l'Inps ha reso noto la misura degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL - al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 L. 41/86 (che è attualmente pari al 5,84%) e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento - nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2016.

### Trattamenti di integrazione salariale

RETRIBUZIONE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
Inferiore od uguale ad € 2.102,24	€ 971,71	€ 914,96
Superiore ad € 2.102,24	€ 1.167,91	€ 1.099,70

In base al combinato disposto dell'art. 3 e del comma 1 dell'art. 46 del D.lgs. n. 148/2015 per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestata con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.

Per le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi massimi indicati in tabella devono essere incrementati nella misura del 20% (così come previsto dall'art. 2 comma 17, L. 549/1995).

### Fondo credito

#### a) Assegno ordinario

MASSIMALE ASSEGNO ORDINARIO	
RETRIBUZIONE MENSILE LORDA EURO	MASSIMALE EURO
Inferiore a 2.126,33	1.154,85
Compreso fra 2.126,33 - 3.361,21	1.331,11
Superiore a 3.361,21	1.681,62

## b) Assegno emergenziale

<b>MASSIMALE ASSEGNO EMERGENZIALE</b>		
<b>RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA LORDA (EURO)</b>	<b>IMPORTO AL LORDO DELLA RIDUZIONE 5,84</b>	<b>IMPORTO AL NETTO DELLA RIDUZIONE 5,84</b>
Inferiore a 40.720,45	2.378,58	2.239,67
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73	2.679,45	
Superiore a 53.578,73	3.750,21	

## Fondo Credito Cooperativo

### a) Assegno emergenziale

<b>MASSIMALE ASSEGNO EMERGENZIALE</b>		
<b>RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA LORDA (EURO)</b>	<b>IMPORTO AL LORDO DELLA RIDUZIONE 5,84</b>	<b>IMPORTO AL NETTO DELLA RIDUZIONE 5,84</b>
Inferiore a 38.494,84	2.281,32	2.148,09
Compresa tra 38.494,84 – 53.690,17	3.068,44	
Superiore a 53.690,17	3.568,87	

### Indennità di mobilità

In riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità, spettante per i primi 12 mesi, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, risultano i seguenti:

<b>RETRIBUZIONE</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	<b>IMPORTO NETTO</b>
Inferiore od uguale ad € 2.102,24	€ 971,71	€ 914,96
Superiore ad € 2.102,24	€ 1.167,91	€ 1.099,70

### Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della Legge n. 223/1991, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 451/1994, trovano applicazione gli importi già indicati in riferimento all'indennità di mobilità.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla Legge

n. 427/1975, l'importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell'art. 2 comma 150 della Legge n. 191/2009, è fissato, per l'anno 2016, in Euro 635,34 (che, al netto della riduzione del 5,84% è pari ad euro 598,24).

#### **Indennità di disoccupazione NASpl**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 22/2015, la retribuzione da prendere come riferimento per il calcolo dell'indennità in argomento è pari, per il 2016, ad Euro 1.195,00.

L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'art. 26 della Legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare per il 2016, Euro 1.300,00.

#### **Indennità di disoccupazione DIS-COLL**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari ad euro 1.195,00 per il 2016. L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.

#### **Assegno per attività socialmente utili**

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2016, ad Euro 580,14 (anche a tale prestazione non si applica la riduzione del 5,84% di cui all'art. 26 L. n. 41/1986).

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

**Daniela Ghislandi**  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

